

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 6 febbraio 2003, ha approvato, con modificazioni, il
seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già appro-
vato dalla Camera dei deputati:*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale di collabora-
zione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica
italiana e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina,
per conto dell'Autorità nazionale palestinese, con nota
esplicativa, fatto a Roma il 7 giugno 2000

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autoriz-
zato a ratificare l'Accordo interinale di colla-
borazione culturale, scientifica e tecnologica
tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione
per la liberazione della Palestina, per conto
dell'Autorità nazionale palestinese, con nota
esplicativa, fatto a Roma il 7 giugno 2000.

Art. 2.

1. Piena e intera esecuzione è data all'Ac-
cordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla
data della sua entrata in vigore, in confor-

mità a quanto disposto dall'articolo 21 del-
l'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, pari a 339.200 euro per
l'anno 2003, 334.440 euro per l'anno 2004
e 339.200 euro annui a decorrere dall'anno
2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte cor-
rente «Fondo speciale» dello stato di previ-
sione del Ministero dell'economia e delle fi-
nanze per l'anno 2003, allo scopo parzial-

mente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE